

Decreto n. 2025-957, del 6 settembre 2025, sulle modalità di calcolo e comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili

NOR: TECD2515462D

ELI : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/6/TECD2515462D/jo/texte>

Sito alternativo:

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/6/2025-957/jo/texte>

Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 0209 del 9 settembre 2025

Testo n. 84

Destinatari: qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli o comunichi volontariamente il costo ambientale dei prodotti tessili, in particolare i fabbricanti, gli importatori o le parti che immettono tali prodotti sul mercato, e qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi volontariamente un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile.

Oggetto: metodi per il calcolo e la comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° ottobre 2025.

Applicazione: il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai loro effetti.

Il primo ministro,

in merito alla relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e della ministra della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca,

visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, unitamente alla notifica n. 2025/0086/FR indirizzata alla Commissione europea il 13 febbraio 2025;

visto il codice ambientale, in particolare gli articoli da L. 541-9-11 a L. 541-9-15;

visto il codice di commercio, in particolare l'articolo L. 151-1;

visto il codice della proprietà intellettuale, in particolare l'articolo L 711-1;

visto il codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione;

vista la legge n. 2021-1104, del 22 agosto 2021, sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai loro effetti, in particolare l'articolo 2;

vista la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 28 novembre e il 19 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale,

decreta quanto segue:

Articolo 1

Nella parte normativa, sezione 9, capitolo I, libro V, titolo IV, del codice dell'ambiente, è aggiunta la seguente sottosezione 6:

"Sottosezione 6

Calcolo e comunicazione del costo ambientale applicabile ai prodotti tessili

Articolo R 541-240. - Ai fini della presente sottosezione si intende per:

1. "Immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale;
2. "Messa a disposizione": qualsiasi fornitura di prodotti tessili destinati alla distribuzione o all'uso sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
3. "Fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare e commercializzare con il proprio nome o marchio commerciale;
4. "Importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale un prodotto originario di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo;
5. "Riferimento": la versione di un prodotto in cui tutte le unità hanno le stesse caratteristiche tecniche, quali il colore, la composizione del materiale, la forma e la struttura, escluse le variazioni di dimensione;
6. "Categorie di impatto": impatti diversi in termini di emissioni di gas a effetto serra, danni alla biodiversità, consumo di acqua e altre risorse naturali;
7. "Coefficiente di durabilità": un coefficiente che caratterizza la durata

modellizzata del prodotto; un coefficiente basso corrisponde a una durata breve, un coefficiente alto corrisponde a una lunga durata;

8. "Costo ambientale": informazioni relative all'impatto ambientale di un prodotto, come indicato all'articolo L. 541-9-11. È indicato da un numero intero superiore a zero ed è espresso in punti di impatto. Il costo ambientale è il risultato dell'aggregazione delle diverse categorie di impatto ambientale di un prodotto durante il suo ciclo di vita, comprese le fasi di produzione delle materie prime, lavorazione, distribuzione, utilizzo e fine vita.

Il termine "rifabbricazione" deve essere inteso in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Il termine "marchio commerciale" deve essere inteso in conformità del significato di cui all'articolo L. 711-1 del codice della proprietà intellettuale. ".

"Articolo D. 541-241. - La presente sottosezione si applica ai nuovi prodotti tessili o ai prodotti derivanti da un'operazione di rifabbricazione, immessi sul mercato nazionale, destinati al consumatore e definiti con decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia.".

"Articolo D. 541-242. - Il costo ambientale, come indicato all'articolo D. 541-240, si riferisce a ciascun prodotto tessile di riferimento. In via eccezionale, quando più riferimenti di prodotti tessili sono raggruppati in un'unica unità di vendita, il costo ambientale è calcolato rispetto alla scala di tale unità di vendita.

Un'ordinanza dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia specifica i parametri necessari per determinare il costo ambientale, la metodologia di calcolo e i diversi tipi di dati utilizzati per effettuare il calcolo.".

"Articolo D. 541-243. - Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi fabbricante, importatore o altra parte che immette il prodotto sul mercato che informi volontariamente il consumatore del costo ambientale di uno o più dei suoi riferimenti di prodotti tessili, indipendentemente dal mezzo fisico o virtuale utilizzato per comunicarlo.".

"I. - Il costo ambientale è accessibile al momento dell'acquisto del prodotto.".

"II. Il costo ambientale può essere aggiornato, al massimo, una volta ogni tre mesi.

In caso di modifiche della metodologia di cui all'articolo D. 541-242, il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altra persona che immette il prodotto sul mercato è tenuto ad aggiornare il costo ambientale e a comunicarlo entro un

termine non superiore a dodici mesi. La presente disposizione non si applica se la comunicazione del costo ambientale è stata precedentemente effettuata mediante marcatura o etichettatura sul prodotto o sul suo imballaggio.".

"IV. - La presentazione del costo ambientale è effettuata conformemente alle procedure e alla segnaletica stabilite per decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia.".

"V. - Prima di comunicare il costo ambientale di un prodotto tessile di riferimento, il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altra persona che immette il prodotto sul mercato rende disponibili, su un portale designato con decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia:

1) informazioni disponibili al pubblico:

- a) il costo ambientale calcolato in termini di numero di punti di impatto;
 - b) la ripartizione del costo ambientale del prodotto secondo le categorie di impatto elencate con decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia, nonché il coefficiente di sostenibilità previsto dalla metodologia;
 - c) informazioni relative all'identificazione del prodotto di riferimento in questione;
 - d) la data in cui è stato effettuato il calcolo del costo ambientale, la natura giuridica della persona che lo ha effettuato e la versione corrispondente della metodologia utilizzata;
- 2) informazioni e dati accessibili, da un lato, solo agli agenti autorizzati ai sensi dell'articolo L. 511-7 del codice del consumo e agli agenti responsabili dell'applicazione del sistema disciplinato dal presente decreto assegnati alla direzione generale della Concorrenza, del consumo e della prevenzione delle frodi, a fini di controllo, e, dall'altro, agli agenti dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia e agli agenti dell'Agenzia per la gestione dell'ambiente e dell'energia responsabili dell'attuazione del sistema disciplinato dal presente decreto, al fine di elaborare indicatori per il monitoraggio di tale politica pubblica. Questi dati sono, per ciascun parametro della metodologia, quelli utilizzati per il calcolo del costo ambientale.

Il fabbricante, l'importatore o qualsiasi soggetto che immette il prodotto sul mercato è responsabile dei dati che rende disponibili sul portale e deve conformarsi a uno schema di dati disponibile sullo stesso portale.

Tali informazioni disponibili al pubblico sono riutilizzabili alle condizioni di cui al codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione, libro III, titolo II, e alle condizioni della licenza aperta di cui all'articolo D. 323-2-1, paragrafo I, punto 1, del medesimo codice.".

"Articolo D. 541-244. - Qualsiasi persona fisica o giuridica può calcolare e comunicare il costo ambientale di un prodotto tessile di riferimento sulla base dei dati disponibili o dei dati stimati sulla base dei dati disponibili, nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo D. 541-243.

Se il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altro soggetto che immetta il prodotto sul mercato determina o aggiorna il costo ambientale di uno dei suoi prodotti tessili di riferimento, tale costo ambientale costituisce l'informazione che deve essere utilizzata da chiunque comunichi volontariamente informazioni al riguardo. Se del caso, tale soggetto aggiorna il costo ambientale precedentemente comunicato, entro un termine non superiore a un mese.

Fino al 1° ottobre 2026, tale possibilità si applica solo se le persone di cui all'articolo D. 541-243 hanno dato il loro consenso o pubblicato il costo ambientale in questione sul portale di cui all'articolo D. 541-243. ".

"Articolo D. 541-245. - Qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi volontariamente un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile deve comunicare anche il costo ambientale. Tale punteggio non deve essere contraddittorio o generare confusione in relazione al costo ambientale.

Se detta comunicazione volontaria viene effettuata su un supporto fisico, allora anche la comunicazione sul costo ambientale deve essere effettuata su un supporto fisico.

Fino al 1° ottobre 2026 tale obbligo si applica solo se il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altra persona che immette il prodotto sul mercato ha calcolato e comunicato il costo ambientale dei prodotti tessili di riferimento in questione. ".

"Articolo R 541-246. - Qualsiasi persona fisica o giuridica che calcola o comunica il costo ambientale definito all'articolo R. 541-240 mette a disposizione degli agenti autorizzati ai sensi dell'articolo L. 511-7 del codice del consumo le informazioni necessarie per motivare il calcolo effettuato. ".

Articolo 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Articolo 3

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, la ministra della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca, il ministro aggiunto al ministro dell'Economia, delle

finanze e della sovranità industriale e digitale, competente per l'industria e l'energia, e la ministra delegata aggiunta al ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, competente per il commercio, l'artigianato, le piccole e medie imprese e l'economia sociale e solidale, sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dell'attuazione del presente decreto, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

6 settembre 2025

François Bayrou

Per il primo ministro:

la ministra della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca, Agnès Pannier-Runacher,

il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, Éric Lombard,

il ministro aggiunto al ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, competente per l'industria e l'energia, Marc Ferracci,

la ministra delegata aggiunta al ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, competente per il commercio, l'artigianato, le piccole e medie imprese e l'economia sociale e solidale, Véronique Louwagie